

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 24 agosto 2026 n. 24752

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

Dott. ARIOLA Luca - Consigliere

Dott. CERULO Angelo - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23058-2022 proposto da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) Spa, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale, in ROMA, VIA [REDACTED]

- **ricorrente** -

contro

[REDACTED] Srl IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore

- **intimata** -

per la cassazione della sentenza n. 61 del 2022 della CORTE D'APPELLO DI GENOVA, depositata il 25 marzo 2022 (R.G.N. 285/2020).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.

FATTI DI CAUSA

1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Genova ha accolto in parte il gravame proposto dall'INPS contro la pronuncia del Tribunale di La Spezia e ha condannato █████ Srl in liquidazione a corrispondere all'appellante, a titolo di contributi, l'importo capitale di Euro 299.424,74, oltre alle sanzioni.

A supporto della decisione, la Corte territoriale argomenta che la sentenza del Tribunale dev'essere confermata per quel che concerne i contratti di lavoro a progetto stipulati nel settore dei call center outbound dopo l'entrata in vigore della disciplina speciale dettata dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. Il giudice di prime cure, mediante una rigorosa analisi del materiale probatorio, ha riscontrato l'autonomia dei lavoratori nell'esecuzione delle prestazioni e tale verifica destituisce di fondamento la pretesa contributiva dell'Istituto, che presuppone, secondo la normativa vigente *ratione temporis*, la verifica in concreto del vincolo di subordinazione.

Per quel che riguarda, invece, i contratti di lavoro a progetto conclusi in epoca anteriore alle novità introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, la pretesa contributiva è fondata, in quanto il progetto è carente di specificità e, pertanto, in base alla disciplina generale applicabile *ratione temporis*, il rapporto di lavoro per ciò solo, a prescindere dall'accertamento in concreto dei tratti distintivi della subordinazione, si converte sin dall'origine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In accoglimento della domanda svolta in via gradata dalla società, "si deve detrarre quanto versato dalla stessa Società alla Gestione Separata, trattandosi di versamento ai fini contributivi a favore delle medesime lavoratrici": ne deriva un importo complessivo di Euro 299.424,74 (pagina 27 della pronuncia d'appello).

2.- L'INPS impugna per cassazione la sentenza d'appello, sulla base di due motivi, illustrati da memoria in vista dell'adunanza camerale.

3.- █████ Srl in liquidazione, pure ritualmente evocata in giudizio (cfr., sul punto, le risultanze documentali richiamate dal ricorrente nella memoria illustrativa), non ha svolto in questa sede attività difensiva.

4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ. e addebita alla sentenza d'appello di aver erroneamente compensato le somme dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con quelle già corrisposte, per le medesime lavoratrici, alla Gestione separata, benché le gestioni siano connotate "da proprie regole e da distinti modalità e tempi di adempimento dell'obbligazione contributiva" (pagina 9 del ricorso per cassazione).

1.1.- La critica coglie nel segno.

1.2.- Questa Corte è costante nell'affermare che "eventuali eccedenze scaturenti dal versamento contributivo eseguito dal datore di lavoro a diverso titolo in differenti gestioni dell'Inps relativamente agli stessi rapporti di lavoro possono dar vita ad un eventuale indebito suscettibile di ripetizione, in presenza dei presupposti per l'esercizio di una tale azione, ma non di certo alla creazione di una posta contabile da regolare con la compensazione impropria" (di recente, Cass., sez. lav., 16 maggio 2026, n. 14529, punto 5.2. delle Ragioni della decisione).

Invero, nel caso di specie si configura "un rapporto trilater(al)e tra Istituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, con l'ulteriore particolarità della diversità delle gestioni in cui confluisce il versamento dei differenti contributi di lavoro autonomo e dipendente" (Cass., sez. lav., 4 giugno 2026, n. 17777, punto 14 delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 2 giugno 2026, n. 17439, pagina 8 delle Ragioni della decisione).

1.3.- Ne discende che "in caso di riqualificazione di un contratto a progetto come rapporto di lavoro subordinato non è possibile far luogo ad una compensazione c.d. atecnica della contribuzione", in quanto a tale esito si oppone la segnalata "disomogeneità contributiva" che contraddistingue i contributi versati alle differenti Gestioni (Cass., sez. lav., 13 maggio 2026, n. 14094, punto 3.1. dei Motivi della decisione).

A tali principi, enunciati a partire da Cass., sez. lav., 2 ottobre 2019, n. 24618, e ribaditi da Cass., sez. VI-L, 23 marzo 2022, n. 9484, e quindi nelle pronunce più recenti prima richiamate, occorre dare continuità, non essendo stati addotti argomenti che persuadano a rimeditarli.

2.- Resta assorbito l'esame del secondo mezzo, con cui l'Istituto deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, commi 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurando la sentenza d'appello per avere escluso l'applicabilità delle sanzioni sol perché il credito si è estinto per compensazione.

Tale censura muove, difatti, dal presupposto logico che la compensazione sia stata correttamente operata e non incorra, dunque, nelle critiche mosse con il primo mezzo.

3.- In definitiva, il ricorso è accolto con esclusivo riguardo al primo motivo, laddove l'esame del secondo mezzo resta assorbito.

4.- La sentenza d'appello è cassata per quanto di ragione e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Genova, che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa in conformità ai principi di diritto ribaditi con la presente ordinanza.

5.- Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito l'esame del secondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 10 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2026.